

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
ASSOMOTO - ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Costituzione e scopi

Art.1. E' costituita con sede in Padova una libera associazione culturale, sportiva e ricreativa, apolitica, apartitica, aconfessionale che assume la denominazione di **ASSOMOTO - ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**.

L'associazione aderisce ad ASI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Ente con finalità Assistenziali e Morali riconosciuto dal Ministero Interni, Ente iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Ente riconosciuto di Promozione Ambientale, Ente aderente al Forum Nazionale III°, Ente Associato ISKA (International Sport and Culture Association), accettandone lo Statuto e adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio.

Art 2. L'associazione, che non ha fini di lucro, promuove iniziative culturali, sportive e ricreative, di formazione e solidarietà, tese a valorizzare l'impiego del tempo libero e la crescita dell'individuo sia come singolo sia nei rapporti sociali nonchè in relazione al territorio e all'ambiente.

L'associazione, che per il raggiungimento delle proprie finalità intende realizzare un centro permanente e un luogo di aggregazione sociale in grado di soddisfare anche esigenze meramente ricreative, svolgerà a titolo esemplificativo e non tassativo le seguenti attività:

- promuovere l'uso della motocicletta come mezzo di trasporto e di svago presso la cittadinanza italiana.
- diffondere la pratica del motociclismo su tutto il territorio italiano.
- salvaguardare i diritti dei motociclisti.
- accrescere le conoscenze tecniche, culturali e sportive di tutti gli utenti di motocicli.
- organizzare la attività sportiva e del tempo libero dei motociclisti intesa come momento di aggregazione al di fuori di ogni rivalità agonistica.
- valorizzare e salvaguardare la natura utilizzando la motocicletta nel pieno rispetto delle esigenze ambientali.

Assomoto - Associazione Motociclistica Italiana intende raggiungere tali scopi attraverso:

- La promozione tra gli appassionati di motociclismo di attività incontri, conferenze, seminari di ricerca, raccolte di documenti e pubblicazioni, stampa di notiziari, scuole e corsi di perfezionamento

ecc., con l'intento di diffondere l'uso corretto della motocicletta, tenendo un rapporto positivo con l'opinione pubblica.

- L'istituzione di un centro servizi per soddisfare tutte le esigenze dei motociclisti in ordine a problematiche di tipo organizzativo, amministrativo, fiscale, legale, assicurativo, tecnico ecc.
- Il coordinamento con le associazioni e gli enti che svolgono attività di soccorso, salvaguardia del territorio, protezione civile per un impegno sociale in caso di necessità ove sia opportuno e richiesto l'utilizzo della moto come mezzo di prima assistenza.
- La collaborazione con le Federazioni Sportive gli Enti di promozione sportiva e le loro relative società per iniziative utili alla diffusione della pratica motociclistica in tutte le sue manifestazioni.
- La partecipazione ad iniziative e l'organizzazione di attività volte all'incremento della cultura motociclistica nonché alla conoscenza e alla salvaguardia del valore storico della motocicletta nella società italiana, quali programmi televisivi, rassegne fieristiche, mostre, convegni, presenze su testate del settore, mercatini dell'usato e dei pezzi di ricambio ed incontri a vario titolo per affrontare le problematiche dell'utente.
- La organizzazione di attività amatoriali di tipo sportivo con incontri destinati agli appassionati suddivisi tre le varie. specialità a seconda del tipo di motocicletta utilizzato.
- Le iniziative ricreative quali l'organizzazione di raduni motociclistici di ogni tipo e genere
- Le attività di studio e ricerca tra cui la costituzione di una banca dati aggiornata costantemente, che permetta il monitoraggio dell'evolversi della associazione nel tempo; a questo scopo è consentito il trattamento dei dati personali dei soci, per finalità gestionali e statistiche, di aggiornamento delle anagrafiche per tutti gli usi consentiti dalla legge.
- Ogni altra attività ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi indicati.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale, sportiva e ricreativa lecita e conforme agli scopi del sodalizio, inclusa la facoltà di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per lo svolgimento delle attività istituzionali e di formazione.

In via sussidiaria e complementare l'associazione potrà anche svolgere attività di natura commerciale, in conformità con le leggi vigenti.

Art. 3. Sono compiti dell' Associazione:

- a) promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative culturali, sportive, turistiche, ricreative, di volontariato e solidarietà, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
- b) realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le attività istituzionali;

c) favorire i contatti fra gli associati; promuovere forme consortili e di collaborazione con altri enti o associazioni democratiche che condividano i principi e gli scopi dell'associazione; aderire ad associazioni, enti, federazioni che condividano e perseguano le stesse finalità dell'associazione.

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti coloro che senza distinzioni di sesso, lingua, razza, religione, credo politico intendano perseguire le finalità del sodalizio e si riconoscano nei principi e negli scopi ideali dell'associazione. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con l' Associazione.

Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione, anche in via telematica. E' compito del legale rappresentante dell' Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, e comporta la qualifica di "socio".

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione successiva.

Art.6. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell' Associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione con delibera da comunicarsi all'interessato.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art.7. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall' Associazione stesso. I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

Art. 8. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e dei principi e degli statuti di enti e federazioni alle quali il sodalizio aderisse.

I soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale ed a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

La qualifica di socio può venire meno per dimissioni, per decadenza, cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, e per accertati motivi di incompatibilità.

Patrimonio sociale

Art. 10. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2) dalle quote associative, nella misura fissata annualmente dalla Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, dai contributi integrativi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da contributi, erogazioni o lasciti diversi.
- 3) dal fondo di riserva.

Art. 11. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. La qualifica di socio è personale, non cedibile né trasferibile.

Rendiconto economico (Bilancio)

Art. 12. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile.

Art. 13. . E' fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il residuo attivo del bilancio, fermo il divieto di distribuzione in qualsiasi forma tra gli associati, sarà devoluto come segue: 1) il 10% al fondo riserva; 2) il rimanente a disposizione per iniziative conformi agli scopi istituzionali.

Assemblea

Art. 14. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie e hanno diritto di parteciparvi tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell'art. 13 del presente Statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 16. L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

Essa delibera sullo scioglimento della associazione, sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede sociale, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Art. 17. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 18. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 19. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti maggiori di età con uguale diritto di voto.

Art. 20. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 consiglieri eletti fra i soci dall'assemblea ordinaria

Art. 22. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Le funzioni dei membri sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto affisso presso la sede dell'Associazione. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economici;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 25. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano ad un componente l' Ufficio di presidenza.

Scioglimento dell' Associazione

Art. 26. La delibera di scioglimento dell' Associazione deve essere adottata con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 27. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 26 sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, in favore di associazione analoga perseguente le stesse finalità o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 l.23/12/96 n.662 e in conformità delle leggi vigenti. E' fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Clausola compromissoria

Art. 28. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi con le seguenti modalità. Due probiviri verranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo verrà nominato di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e la decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Disposizione finale

Art. 29. Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.